

Circolare n.6/2021
del 26/7/2021

SINTESI

**E-FATTURE TRA ITALIA
E SAN MARINO**
**Obbligo dal 1° luglio
2022. Decreto 21
giugno 2021 - G.U. n.
168 del 15/7/2021**

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto 21 giugno del Mef, viene definito, dal 1° luglio 2022, l'obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica, utilizzando il Sdi, Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, per gli scambi commerciali tra Italia e San Marino.

La fatturazione elettronica delle cessioni di beni tra operatori economici italiano e sammarinesi sarà obbligatoria dal 1°luglio 2022. Già dal 1°ottobre prossimo comunque gli operatori dei due paesi potranno scambiarsi fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio ferma restando fino al 30 giugno 2022 la possibilità di emettere fatture cartacee.

A partire da ottobre le imprese italiane non avranno più obbligo di dichiarare le vendite verso San Marino nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie – modello intrastat.

Le disposizioni del dm 24 dicembre 1993 cessano di applicarsi dal 1 ottobre 2021 quando entrerà in vigore il nuovo decreto.

Il regime Iva degli scambi di beni resta improntato al principio di tassazione delle operazioni B2B nel paese di destinazione e di quelle B2C nel paese di origine.

La non imponibilità delle cessioni in uscita è subordinata alla condizione che l'ufficio tributario sammarinese abbia convalidato la regolarità della fattura elettronica ovvero in caso di fattura cartacea che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituitagli dal cessionario, recante la vidimazione apposta dal predetto ufficio.

Le fatture emesse dall'Italia saranno convalidate dall'ufficio tributario estero e inoltrate al cessionario sammarinese, dandone informazione al sistema d'interscambio nazionale. Altrettanto avviene per le fatture emesse dai fornitori di San Marino che, all'esito positivo del controllo da parte dell'ufficio locale, sono inviate telematicamente allo Sdi e messe a disposizione del cessionario residente.

Quanto alle cessioni da San Marino l'imposta dovuta per l'introduzione in Italia potrà essere assolta come nel sistema vigente, con una delle due seguenti modalità:

Addebito in fattura da parte del cedente sammarinese che versa quindi l'imposta al proprio ufficio tributario, il quale entro 15 giorni la gira all'agenzia delle entrate oppure mediante inversione contabile da parte del cessionario nazionale.

Il momento di effettuazione delle cessioni in esame coincide con l'inizio del trasporto verso il cessionario dal paese di partenza dei beni

Fatturazione elettronica e detrazione

Se il cedente sammarinese emette fattura elettronica con addebito dell'Iva, il cessionario nazionale potrà esercitare la detrazione solo dopo che l'agenzia delle entrate abbia comunicato l'esito positivo dei controlli sul versamento del tributo.

Vendite a distanza

Fino alla soglia di semplificazione, le vendite a distanza sono tassate nel paese di partenza dei beni, salvo che il cedente opti per la tassazione nel paese di arrivo. Da evidenziare che la soglia per la tassazione all'origine resta fissata in 28.000 euro, importo ben superiore a quello in vigore dal 1 luglio 2021 per le analoghe operazioni intracomunitarie. Quando il cedente sammarinese è tenuto ad applicare l'Iva in Italia deve quindi identificarsi mediante rappresentante fiscale.